



Comune di  
Fontanafredda

# REGOLAMENTO PER L'APPICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*d. lgs. n. 360 /1998 – legge n. 296/2006 art. 1*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 20/12/2007  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 23/04/2012  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27/05/2013



Comune di  
Fontanafredda

#### Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

In comune di Fontanafredda viene istituita una addizionale IRPEF da applicarsi sui redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento in Comune di Fontanafredda.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 3 – Versamento

A decorrere dall'esercizio 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al comune di Fontanafredda, attraverso l'apposito codice tributo da assegnarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il versamento della stessa è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la determinazione dell'acconto e del saldo dell'addizionale dovuta trova applicazione il comma 3/bis dell'art. 1 del d. lgs. 360/98, così come introdotto dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296/2006.

#### Art. 4 – Determinazione dell'aliquota

Il comune può deliberare entro il 31 dicembre di ciascun anno, o comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la variazione dell'aliquota di cui al precedente art. 2 .

In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

La variazione non può complessivamente eccedere 0,8 punti percentuali e trova applicazione a partire dall'anno successivo.

La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell'aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali.

#### Art. 5 – Esenzioni

L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila).

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila) l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo



Comune di  
Fontanafredda

#### Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è comunicato, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 446/1997, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.